

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 APRILE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	587
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori presso l'Università di Perugia (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1703-B)	587
PRESIDENTE	587, 588, 589
ELKAN, <i>Relatore</i>	588
VALITUTTI	588
MALAGUGINI	589
BERTÈ	589
NICOLAZZI	589
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	589
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (727-B)	589
PRESIDENTE	589, 590, 591
VALITUTTI	589, 590
RAMPA	589, 590
FINOCCHIARO	590
CAIAZZA	590
PICCIOTTO	591
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	591

La seduta comincia alle 12,05.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Romanato.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori presso l'Università di Perugia. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1703-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia.

Questo disegno di legge ha incontrato presso il Senato diverse difficoltà ed opposizioni; dopo essere rimasto lungamente in discussione, è stato modificato in numerose parti. In primo luogo, infatti, l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » ha perso la sua personalità giuridica di diritto pubblico, divenendo la Divisione di ricerche sul cancro della stessa Università di Perugia. Il Direttore dell'Istituto non è più nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ma

dal Rettore dell'Università su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia.

Il Relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

ELKAN, *Relatore*. Il testo del disegno di legge in esame, come ha ricordato il Presidente, è stato talmente modificato da parte della VI Commissione del Senato che le sue intenzioni e la sua intera impostazione ne risultano notevolmente ridimensionate.

Il titolo, per cominciare, non è più: « Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio dei tumori, presso l'Università di Perugia », bensì: « Norme concernenti la Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia ». Pertanto, non si istituisce nulla di nuovo, in quanto la Divisione di ricerche sul cancro è già esistente presso l'Università di Perugia. Tuttavia, viene ad essa offerto il modo di migliorare il proprio funzionamento, con la concessione di una autonomia amministrativa e di un contributo annuo di 40 milioni di lire da parte dello Stato. La Divisione in questione si è sempre resa notevolmente benemerita, per aver compiuto efficaci studi nel proprio campo di ricerche.

Il testo approvato dalla nostra Commissione constava di 14 articoli; il Senato lo ha ridotto a 7 articoli. Si sono voluti tener presenti i timori relativi alla creazione di un nuovo Istituto mentre sono in corso le discussioni per una impostazione programmatica di tutto il settore universitario. Gli articoli del disegno di legge offrono alla Divisione di ricerche sul cancro il sistema di amministrarsi autonomamente. Il Direttore della Divisione è lo stesso Direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Perugia. Dal 1° luglio 1964 ha decorrenza il contributo previsto all'articolo 5 del quale viene altresì specificata la copertura. Il nuovo testo pervenuto dal Senato ha già ottenuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio della Camera.

Malgrado non sia stata accolta la nostra proposta di creare un Istituto nazionale per lo studio dei tumori, ritengo che anche mediante questa soluzione il mondo della ricerca possa trarre vantaggio. Infatti, è notevolmente migliorata la capacità funzionale della Divisione di ricerche sul cancro di Perugia, non soltanto grazie al maggiore contributo previsto, ma anche per la costituzione di un consiglio direttivo e la partecipazione di studiosi in quest'ultimo inseriti. L'autonomia raggiunta permetterà alla Divisione di muoversi senza essere infastidita da quella pesan-

tezza di carattere burocratico che deriva dal dover chiedere le autorizzazioni volta per volta al Ministero competente.

Per questo insieme di ragioni, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Faccio notare alla Commissione che non fui presente per ragioni di salute alla discussione del primo testo del disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione. Credo comunque che se avessi preso parte al dibattito, anche facendo viva forza al mio affetto per Perugia e per la sua Università, alla quale devo tanta parte della mia formazione personale, mi sarei dichiarato contrario al provvedimento.

Infatti avrei fatto rilevare che esistono già organismi speciali in questa materia e che gli enti non sono da moltiplicare senza necessità.

Voglio però sottolineare che il testo approvato dalla nostra Commissione suscita in me minor preoccupazioni di quello modificato dal Senato.

Infatti con il primo testo in sostanza si istituiva un istituto la cui fisionomia giuridica era molto precisa. Si poteva forse e si può tuttora discutere circa la sua opportunità, data l'esistenza di altri organismi insistenti nella medesima area nazionale, ma non si creava nulla di nuovo giuridicamente, in quanto si dava vita al solito istituto con la sua personalità giuridica, la sua autonomia, la sua amministrazione.

Invece con il testo del disegno di legge modificato dal Senato, si crea un *quid novi* di indefinibile natura. Si introduce cioè nel nostro assetto universitario una divisione di ricerche sul cancro. Che cos'è quella Divisione di ricerche? Come si inserisce nel vigente ordinamento degli studi? Per la verità mi preoccupa della fecondità di questo piccolo *germe* che si viene ad introdurre. Infatti noi, istituendo questa Divisione di ricerche sul cancro presso l'Università di Perugia e dandole 40 milioni di contributo annuo, come ci difenderemo dalla richiesta di istituzione di altre consimili divisioni di ricerche che sarà certamente avanzata dalle altre università italiane?

Ripeto: come si inserisce questo *quid novi* che è rappresentato dalla istituzione della Divisione di ricerche?

PRESIDENTE. Come si sono inserite tutte le Divisioni di ricerche che esistono da tempo

immemorabile! Ad esempio la Divisione di ricerche sulla genetica che è agganciata all'Università di Pavia.

Esse hanno una gestione speciale per i fondi, ma sono legate ad un istituto, cioè sono nell'istituto universitario.

Non si crea quindi nulla di nuovo, ma si crea una speciale gestione di fondi devoluti ad un fine. Nell'ambito universitario lo Stato ritiene di dare un contributo *ad hoc* per una determinata ricerca, e niente altro.

MALAGUGINI. Condivido le preoccupazioni espresse testè dall'onorevole Valitutti. Quanto è stato detto per l'Università di Perugia vale certamente in ogni caso. Lo stesso discorso può essere fatto ad esempio per il centro di cancerologia dell'Università di Bari.

Pertanto posso essere d'accordo sulla creazione di centri di ricerche, ma questo vale quando parliamo di Istituti, non quando parliamo di Divisioni. Penso infatti che la formulazione adottata dal Senato ci porta ad una decisione molto lontana da quelli che erano gli orientamenti, lo spirito e la normativa originari.

BERTÈ. Dalle osservazioni e dalle considerazioni fatte dal Relatore, è chiaramente emerso che le notevoli modifiche apportate da parte del Senato hanno suscitato notevoli perplessità e motivi di opposizione al provvedimento.

Faccio inoltre presente che essendo stato messo il disegno di legge all'ordine del giorno ieri pomeriggio, sembrerebbe opportuno un breve rinvio per poterlo più accuratamente esaminare. Tengo a sottolineare che di conseguenza il rinvio non ha affatto lo scopo di insabbiare il provvedimento. Penso si potrebbe rinviare a mercoledì. Non credo che il differire di pochi giorni sia cosa grave o impossibile dal punto di vista pratico.

NICOLAZZI. Chiedo anche io un rinvio della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha seguito molto attentamente l'iter del disegno di legge ed il travaglio che esso ha subito presso il Senato. Non ho motivi per condividere le perplessità manifestate, in quanto nulla si innova con quanto qui viene statuito.

D'altro canto tutti sono consapevoli della benemerita attività scientifica alla quale si viene incontro con questo disegno di legge che si basa su una realtà esistente ed apprezzata.

Ritengo che non vi siano difficoltà per la approvazione del disegno di legge. Ma, naturalmente, non posso interferire circa l'ordine dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. In considerazione delle richieste della Commissione e dell'importanza della questione, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (727-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Romanato, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna. Il testo del presente disegno di legge, approvato da questa VIII Commissione nella seduta del 24 febbraio 1965, è stato modificato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 21 marzo 1965 all'articolo 3, dove è fissato il termine del 31 dicembre 1965 per il riconoscimento della validità di specifici diplomi di qualifica professionale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Vorrei comprendere la ragione della modifica. Nell'articolo 2 del disegno di legge si afferma che i diplomi in questione sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Nell'articolo 3 si prevede la possibilità di utilizzare detti titoli di studio anche per l'accesso a carriere di concetto. A questo proposito, la modifica del Senato riguarda l'inserimento di un termine: il 31 dicembre 1965. Mi chiedo quale possa essere la ragione per cui si vuol dare efficacia limitata nel tempo a questa disposizione.

RAMPA. Pur non pretendendo di dare una risposta esauriente a questa domanda, voglio far rilevare la dizione (non so se intenzionale o dovuta ad un errore di stampa) riportata dal testo modificato dal Senato, dove si dice: « speciali » diplomi, e non: « specifici » diplomi.

PRESIDENTE. Ritengo debba trattarsi di un errore di stampa.

RAMPA. In tal caso, mi sembra che l'introduzione del termine risponda ad un'altra

esigenza. Il secondo comma dell'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione la determinazione del riconoscimento. Poiché tutti conosciamo la grandissima ansia con cui gli studenti e le loro famiglie attendono il riconoscimento, credo che l'inserimento del termine intenda non stabilire una validità del tutto transitoria, bensì sollecitare (grazie ad una scadenza prefissata) il Ministero competente a rispettare il termine stesso.

VALITUTTI. Ma allora l'introduzione del termine è più opportuno che avvenga nel secondo comma dell'articolo 3.

RAMPA. Il secondo comma stabilisce le modalità del riconoscimento. Io mi dichiaro favorevole alla modifica del Senato.

FINOCCHIARO. Ma il riconoscimento, a mio avviso, avviene di fatto con l'approvazione della legge!

RAMPA. Si fissa un termine entro il quale tutta la procedura prevista nel secondo comma deve essere esperita.

FINOCCHIARO. Il disposto legislativo è il seguente: « Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale ». La specificità dei titoli viene riconosciuta dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato. A mio avviso, il Senato ha rimandato indietro il provvedimento di legge con delle modifiche che non sono affatto giustificate.

CAIAZZA. Concordo sulla inutilità, in linea di massima, di introdurre un termine nel disegno di legge. Penso che lo scopo che il Senato si prefiggeva poteva essere raggiunto impegnando il Governo con un ordine del giorno, come tante volte si è fatto. Forse si è ritenuto che l'ordine del giorno non fosse sufficiente a garantire l'attuazione di una specifica, concreta esigenza. Ciò non toglie che, rinviando l'approvazione del disegno di legge per questo motivo, noi causeremmo una situazione ancora peggiore. Io propongo di approvare il disegno di legge in esame, con le osservazioni critiche nei confronti del metodo che si è scelto, il quale tuttavia non incide sulla sostanza del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda il problema di fondo che è stato trattato in Commissione, desidero dirvi, come Presidente di questa Commissione, che la Camera ha tutto il diritto ed il dovere di sottoporre a critiche quanto il Senato ha fatto.

Quindi tutto quello che è stato detto deve intendersi in adempimento di questo dovere e non deve suonare come mancanza di riguardo verso l'altro ramo del Parlamento. Voglio inoltre pregarvi, nell'esaminare i provvedimenti che giungessero dal Senato (per la prima volta esaminati o rinviati alla Camera con emendamenti), di non fermarvi su punti di scarsa importanza o sulle piccole cose.

FINOCCHIARO. Vorrei ricordare l'opportunità di sottoporre alla Commissione (non comprendo perché non sia stata messa all'ordine del giorno insieme al disegno di legge) la proposta di legge n. 2209 da me presentata e che riguarda la stessa materia del provvedimento governativo, cioè il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali.

A mio avviso il provvedimento governativo riuscirà soltanto a creare lo squilibrio nelle iscrizioni all'interno degli istituti e ad avviare verso i concorsi della pubblica amministrazione una nuova massa di aspiranti.

Per questi motivi e visto che non è possibile, per ragioni procedurali, introdurre un emendamento ora tutto nuovo a questo disegno di legge, vorrei raccomandare l'esame da parte della nostra Commissione della proposta di legge n. 2209.

PICCIOTTO. Ricordo che nei riguardi di questo provvedimento noi abbiamo dato voto contrario in sede di prima approvazione e quindi non avrei da aggiungere nulla ai motivi di opposizione già manifestati dall'onorevole Scionti.

Comunque credo che lo si potrebbe rinviare senza alcun pregiudizio dal momento che non è affatto vero che gli studenti attendono con ansia questo tipo di legge. Infatti ricordo che non appena esso fu approvato dalla Camera, da molti convegni giunsero sollecitazioni per non approvare questo testo e sono continuate le agitazioni da parte degli studenti che richiedevano una soluzione più organica.

Devo poi avanzare delle critiche circa la modificazione introdotta dal Senato all'articolo 3 del disegno di legge. Infatti il nuovo articolo afferma cose del tutto opposte: lì si afferma un principio, cioè che sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto, qui si afferma una scadenza.

Infine la modificazione introdotta riproduce l'articolo 22 del disegno di legge che il Governo ha preparato e che riguarda la

istruzione professionale, per cui si viene a contraddire all'esigenza di un esame organico della materia.

PRESIDENTE. Onorevole Picciotto la invito a parlare limitatamente all'emendamento in discussione. Proponga di spostare, se crede, il 31 dicembre al 31 gennaio.

PICCIOTTO. Per questi motivi abbiamo votato e voteremo contro il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

Faccio presente che il Senato non ha modificato gli articoli 1 e 2 del provvedimento.

L'articolo 3 era stato approvato dalla VIII Commissione Istruzione della Camera nel seguente testo:

ART. 3.

Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.

La VI Commissione Istruzione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto.

Pongo in votazione le modifiche apportate all'articolo 3 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (727-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	18
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Dall'Arnellina, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Lettieri, Malagugini, Marangone, Picciotto, Pitzalis, Raccetti, Rampa, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria e Valitutti.

È in congedo:

Romanato.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
